MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Art. 7

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Versione in vigore dal 31 marzo 2023, non più in vigore dal 30 maggio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
Estremi	Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
Capo	I — Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-delle-famiglie-e-delle-imprese-per-l/art-7-disposizioni-in-materia-di-agevolazioni-fiscali-per-interventi-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it